N. **3194-386-3137**-A-*ter*

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

presentata alla Presidenza il 6 marzo 1998

(Relatore: **Edouard Ballaman** *di minoranza*

SUL

DISEGNO DI LEGGE
n. 3194

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria

Presentato il 12 febbraio 1997

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 386, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALOCCHI, BIANCHI CLERICI, CHINCARINI, FRIGERIO, GNAGA, MARTINELLI, RODEGHIERO, SANTANDREA, VASCON

Norme in tema di cessioni di quote delle banche da parte delle fondazioni delle casse di risparmio

Presentata il 9 maggio 1996

n. 3137, d'iniziativa del deputato COSTA

Norme in materia di privatizzazione delle banche controllate dalle fondazioni-associazioni

Presentata il 3 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente relazione di minoranza nasce dall'esigenza di trovare una soluzione alla situazione attuale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che gestiscono ed amministrano un patrimonio storicamente appartenente al territorio in cui gli stessi operano ed alla revisione della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria. Ciò in considerazione del fatto che il disegno di legge governativo contribuisce a delineare un sistema bancario che non tiene conto delle realtà locali. Infatti, il provvedimento determinando la liberazione di liquidità per operazioni che il Governo intende realizzare ed attribuendo ulteriori poteri e competenze al potere centrale, non fa altro che danneggiare le singole realtà territoriali. Già ad una prima lettura si ravvisa una impostazione centralista che contraddice lo stesso federalismo proclamato da questo Governo soprattutto a parole, come evidenziato, d'altra parte, dal testo di riforma della Costituzione, e gravi ripercussioni su tutto il tessuto economico sia nazionale che locale.

Nel riordinare la disciplina delle fondazioni bancarie si dovrebbe innanzitutto definire il ruolo che rivestono gli enti locali come espressione delle comunità cui appartiene il patrimonio (80.000 miliardi), mentre il disegno di legge sembra considerare solo le esigenze del mondo bancario.

Dunque, scopo del presente testo alternativo, in sede di ridefinizione dell'assetto delle fondazioni, è quello di considerare che:

il patrimonio delle fondazioni, trova profondo radicamento nel territorio locale;

la conoscenza del territorio permette un'efficace supporto creditizio allo sviluppo dell'economia locale;

gli enti locali collaborano alla crescita del patrimonio delle stesse fondazioni.

Il presente testo alternativo è diretto ad ovviare alla mancata previsione nell'intero impianto del disegno di legge governativo, della definizione del ruolo e delle funzioni degli enti conferenti, al fine di una maggiore precisazione della figura delle fondazioni; della tutela dei piccoli azionisti che assume particolare rilevanza nel momento in cui le fondazioni bancarie si apprestano a dismettere le loro partecipazioni nelle banche per evitare conseguenze negative per gli azionisti di minoranza; della definizione di meccanismi di controllo automatico della gestione delle fondazioni, con cui sia possibile sostituire il controllo di gestione, affidato dal disegno di legge ad un'autorità di vigilanza.

Riteniamo, infatti, opportuno adottare un sistema di vigilanza sulla gestione basato su indici di redditività diversificati su base regionale, e un sistema di verifica della conformità degli statuti e delle modificazioni statutarie alle norme di legge da parte di un organismo indipendente, eliminando il controllo della suddetta autorità che rappresenterebbe un controllo politico sugli enti, oltretutto inefficace per indurre alle privatizzazioni. Occorre, quindi, rispettare l'autonomia delle fondazioni, rifuggendo in diktat centralistici.

Uno dei problemi più evidenti del disegno di legge governativo è la previsione del controllo dell'autorità che interviene addirittura nel merito, in quanto la decisione sulle scelte non può essere centralista, ma

rispettosa dell'autonomia delle fondazioni. Lo Stato se vuole provveda ad incentivare fiscalmente taluni settori di intervento ma non si intrometta in altri. Tale previsione di controllo rappresenta una grossa contraddizione; infatti, se si ritiene che le fondazioni una volta dismesse le partecipazioni diventino soggetti privati, non si capisce perché non si debba lasciare il loro controllo semplicemente alle regole del codice civile. È necessario al riguardo far osservare che questa crescita degli organismi di controllo delinea una progressiva delegittimazione del Parlamento.

Alla luce di quanto esposto riteniamo importante che le attività delle fondazioni non siano finalizzate alla direzione del credito, bensì devono assicurare una buona redditività per lo svolgimento dei compiti statutari delle fondazioni stesse. Comunque, riteniamo possibile che le fondazioni mantengano un presidio azionario sul credito, nella misura in cui risulti funzionale non ad un controllo politico bensì agli scopi istituzionali.

Edouard BALLAMAN,
Relatore di minoranza.

MODIFICAZIONI AL TESTO DELLA COMMISSIONE PROPOSTE DAL RELATORE DI MINORANZA

(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento).

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Ambito della delega).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime civilistico e tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il regime fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) la definizione del ruolo e delle funzioni degli enti conferenti;

e) una nuova disciplina fiscale diretta a favorire le operazioni di ristrutturazione del settore bancario che diano luogo a fenomeni di concentrazione;

f) l'allargamento delle finalità e tutela dei piccoli azionisti,

g) la definizione di indici di redditività del patrimonio.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Regime civilistico degli enti).

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale in relazione alle necessità del territorio e nel rispetto delle previsioni statutarie;

b) compiono le operazioni necessarie ed opportune per il conseguimento degli scopi di cui alla lettera *a)* e devolvono agli stessi scopi una parte del reddito disponibile, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione, impiegando il patrimonio in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso,

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio ditali imprese;

e) sono tenuti a richiedere il parere motivato degli enti preposti, a norma dello statuto, alla nomina degli organi sociali per procedere alle operazioni di trasformazione e concentrazione;

f) possono investire parte dei proventi derivanti dalle privatizzazioni per sottoscrivere aumenti di capitale di società bancarie;

g) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione e provvedono a renderli pubblici secondo le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili;

h) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società finanziaria nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché, le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

i) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, fissando specifici requisiti di professionalità, onorabilità, esperienza e incompatibilità per i soggetti che ricoprono i rispettivi incarichi, in modo da assicurare la rappresentanza delle comunità locali con riguardo alle necessità del territorio che deve essere statutariamente delimitato ed entro il quale avvengono le erogazioni di cui alla lettera *b)*. Qualora l'ente conferente sia espressione di enti locali territoriali, lo Statuto deve assicurare negli organi di controllo e di indirizzo la partecipazione dei medesimi con adeguata forma di rappresentanza;

l) provvedono a definire indici di redditività diversificati su base regionale, al fine di consentire il controllo automatico della gestione delle fondazioni;

m) gli enti di cui alla lettera n) sono sottoposti alla vigilanza di un organismo indipendente. Tale organismo verifica la conformità degli Statuti e delle modifiche statutarie alle norme di legge, verifica il rispetto delle norme dettate dalla presente

legge e dai relativi decreti legislativi. Il Governo e delegato ad emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'organismo indipendente e l'esercizio dei relativi poteri in conformità ai principi suindicati. Sullo schema di decreto legislativo di cui alla presente lettera il Governo acquisisce il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari;

n) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni previste alle lettere *a)* e *b)* ed a trasmetterli per una verifica di conformità all'organismo indipendente di cui alla lettera *m)* che vi provvede entro i successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, lo statuto si intende verificato in positivo. Con l'avvenuta verifica di conformità dello statuto gli enti diventano persone giuridiche con piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente in società bancarie a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Regime tributario degli enti).

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera *a)* del comma 1, dell'articolo 1, è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti conferenti, se di natura non commerciale, perseguano le finalità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, e dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2; l'applicazione del regime agevolativo è subordinata ad una preventiva verifica relativa alla sussistenza di dette condizioni ed è estesa anche ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera *c),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi e potere di compensare il credito di imposta con l'imposta dovuta sul dividendo da cui deriva il credito.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie).

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera *b)* del comma

1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi;

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b),* nonchè, delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria;

b) applicazione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Regime fiscale degli scorpori).

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale delle scissioni, anche parziali, o delle retrocessioni se operate a favore di società controllate dagli enti o dalle società conferenti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Ambito di applicazione della legge).

1. La presente legge non si applica alle associazioni aventi natura privata, ancorché detentrici di aziende bancarie.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-3194-A-ter
Lire 500